



**Alla procura della Repubblica
di Matera**

La Legambiente, in persona del suo rappresentante legale Morelli Michele Correnti in Matera in via delle Beccherie n. 73, espone quanto segue:

È noto la rilevanza storica e naturalistica del complesso murgico materano. Questo rappresenta un tipico altopiano calcareo della propaggine occidentale della vicina Murgia pugliese. L'elemento che caratterizza maggiormente questo paesaggio è senza dubbio rappresentato dalle cosiddette *gravine*. La prevalenza dell'elemento naturale è stata tale, nel corso dei secoli, da vincolare l'uomo all'esercizio della sua capacità inventiva, costruttiva, organizzativa, dando vita ad un insieme di elementi di notevole valore, privi di ogni conflittualità nei confronti degli elementi naturali ed in grado di fondersi con essi, aggregandovi componenti fortemente qualitativi. Una funzione armonica senza la quale il territorio, pur con le sue valenze naturalistiche, non poteva assumere da sola quella importanza storica e culturale che la civiltà rupestre gli ha conferito. La suddetta rilevanza è confermata non solo dall'interesse suscitato da tempo tra gli esperti di diverse discipline scientifiche, ma anche dall'attenzione che vi ha dedicato il legislatore a livello nazionale e regionale. Da ultimo la legge 771/86 per la salvaguardia, la conservazione e il recupero dei Sassi, che ha dichiarato l'altopiano murgico prospiciente gli antichi rioni di interesse nazionale.

Ma già il legislatore regionale era stato sensibile approvando una apposita legge, la n. 3 del 16 gennaio del 1978, con la quale istituiva il parco storico naturale delle chiese rupestri di Matera.

L'articolo 3 di detta legge delega al Comune la formazione del Piano delle aree in cui ricadono i monumenti e le pertinenze storico funzionali e di servizio ai fini della salvaguardia e gestione del patrimonio. Orbene, a distanza di oltre 10 anni dalla legge, il Comune non ha ancora perimetrato l'area del parco. Tanto meno ha emanato le norme di salvaguardia.

La LEGAMBIENTE da tempo ha sollecitato il Comune affinché ottemperasse agli obblighi derivanti dalla legge regionale. Tuttavia le reiterate sollecitazioni, a cominciare da quella del 30 luglio del 1986 e della successiva del 13 novembre dello stesso anno, per finire a quelle del 10 aprile del 1987 e del 13 gennaio del 1988, che tutte si allegano alla presente, non hanno purtroppo sortito gli effetti sperati. Così accade, oggi, che nell'area del parco si possa tranquillamente esercitare l'attività venatoria, nonostante le diffide al Presidente della Giunta regionale e le denunce alla procura di Potenza; possono essere sfruttate le cave, ricoprendole di rifiuti; si possa distruggere la residua flora già fortemente compromessa in passato da indiscriminati disboscamenti; possa essere ulteriormente compromesso e saccheggiato il patrimonio delle chiese rupestri. Completa il triste quadro di inerzia e inefficienza, la totale omissione di ogni benché

minima attività di vigilanza e controllo, contravvenendo al dovere di gestione dell'area. Il lungo tempo dall'emanazione della legge regionale non consente giustificazioni di sorta. Né le patologiche ma ormai ordinarie lungaggini burocratiche, né irresolutezza o le conflittualità politiche, né la problematicità progettuale, possono invocarsi per spiegare una ultradecennale assenza. E' per questo che diventa inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Perché si è giunti a un punto di non ritorno. Se non verrà seriamente e celermente censurata, in sede giudiziaria, la denunciata condotta omissiva dell'amministrazione comunale di Matera, si premierà la pervicacia indifferenza alla tutela e salvaguardia del nostro patrimonio culturale e ambientale. Del resto che vi sia stata una chiara volontà omissiva e non una colposa insensibilità, è comprovata dalle già menzionate istanze e diffide che l'associazione ha rivolto al Sindaco, alle quali non è seguito alcun atto concreto e concludente.

Tutto ciò premesso, l'associazione denuncia l'omissione da parte del Comune di matera degli atti dovuti in base all'articolo 3 della legge regionale n. 3/78, rilevante sia autonomamente sia quale condotta che, in concorso con altre azioni, è stata causa di distruzione e di deturpamento di bellezze storiche – naturali e, in ogni caso, ha provocato un enorme e spesso irreparabile danno ambientale.

Matera , maggio 1988 michele morelli